



COMUNE DI GUSPINI

AREA PATRIMONIO, AMBIENTE E UFFICIO DEL PAESAGGIO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CANTIERI FORESTALI. CIG 5503542288

Articolo 1. - STAZIONE APPALTANTE

Comune di Guspini – Area Patrimonio, Ambiente e ufficio del paesaggio- Via Don Minzioni n. 10 – 09036 GUSPINI (VS)

Partita IVA/Codice fiscale : 00493110928. Tel . 070/97601 - Fax: 070/970180.

Email: protocollo@pec.comune.guspini.vs.it ; Sito Internet : www.comune.guspini.vs.it;

Articolo 2. – OGGETTO DELLA GARA

Il servizio ha per oggetto la gestione del cantiere forestale per l’occupazione in favore di 7 cittadini che, non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione, il cui nominativo verrà fornito direttamente dall’Amministrazione Comunale e le cui selezioni, così come prescritto dalle Direttive Regionali del 33/19 del 08.08.2013 verranno fatte direttamente dal Comune di Guspini.

Articolo 3. – FINALITA’ ED OBIETTIVI

Il servizio è finalizzato all’attivazione di un cantiere comunale forestale attraverso l’inserimento lavorativo di 7 unità, gestiti dalla Cooperativa vincitrice della gara costituita ai sensi della Legge 8 novembre 2001 n. 381, “Disciplina delle cooperative Sociali” e della L.R. n. 16/97 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, mediante i quali si intende incentivare l’occupazione attraverso la realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione, manutenzione e realizzazione di opere o attività di pubblica utilità.

Le lavorazioni potranno essere svolte avverranno in collaborazione con il personale dipendente del Comune di Guspini laddove se ne presentasse la necessità.

È in capo alla Cooperativa, comunque la supervisione per quanto attiene i propri lavoratori.

Gli interventi hanno lo scopo di ridurre la biomassa presente al fine di abbassare il rischio antincendio e favorire il processo di naturalizzazione dell’area attualmente in atto, favorendo il miglioramento delle condizioni di sviluppo del soprassuolo, mediante:

1. diradamenti moderati dal basso da eseguire sui nuclei di pineta presenti, in modo tale da eliminare le sole piante malformate poste in posizione tale da ostacolare il normale ed equilibrato sviluppo delle piante vicine,
2. operazioni di spalcatura di popolamenti di conifera volti ad eliminare i rami più bassi al fine di migliorare lo sviluppo della pianta nel suo complesso;
3. operazioni colturali volti alla riduzione del sottobosco nelle aree in cui sono presenti popolamenti di specie autoctone, principalmente leccio e sughera, in fase di affermazione;
 - a) manutenzione ordinaria delle fasce parafuoco mediante ripulitura meccanica con apripista o grader, consistente nell’eliminazione totale della vegetazione;
 - b) selvicoltura di prevenzione finalizzata alla riduzione di biomassa in modo particolare lungo la rete viabile principale;
 - c) manutenzione ordinaria della rete viabile secondaria esistente (piste forestali) consistente nella colmatatura delle buche, costruzione e pulizia delle cunette, sistemazione del piano viario, realizzazione di canalette di scolo trasversalmente al piano stradale.

I lavori potrebbero essere modificati a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante anche in corso di esecuzione, ferme restando le qualifiche del personale assunto e con rimodulazione del DUVRI.

Le voci che compongono il prezzo a base di gara sono relative ai costi del solo personale, a parte e non soggette a ribasso d'asta sono invece le voci relative alla sicurezza e che comprendono:

Formazione e informazione rischi
DPI, vestiario, segnaletica di cantiere
Spese mediche

Cantieri forestali		
A) Costo del personale		€ 58.156,80
B) Spese generali	5,00%	€ 2.907,84
	Sommano	€ 61.064,64
C) Utile d'impresa	8,00%	€ 4.885,17
Importo a base di gara		€ 65.949,81
D) Costi della sicurezza		€ 4.800,00
Totale al netto dell'IVA		€ 70.749,81
IVA	4,00%	€ 2.829,99
Totale		€ 73.579,80

Articolo 4. – DESTINATARI

L'utenza è costituita da 7 soggetti i cui nominativi discendono da una graduatoria stilata sulla base delle indicazioni e dei requisiti dettati dalla normativa regionale.

I soggetti verranno selezionati direttamente dal Comune di Guspini.

Il cantiere, destinato all'esecuzione progetto redatto dall'Ente Foreste è composto di n. 1 capo squadra con compiti di preposto alla sicurezza; n. 1. operaio specializzato motoseghista; n. 5 operai generici.

Con gli stessi, a cura della Cooperativa, dovrà essere stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato presumibilmente per la durata di mesi 6 per 24 ore settimanali.

L'orario di lavoro sarà distribuito, presumibilmente, su 5 giorni lavorativi. Per tutti il contratto da applicare sarà conforme al contratto collettivo idraulico-forestali.

La distribuzione delle ore lavorative sarà comunicato dall'ufficio tecnico dopo l'aggiudicazione e indicativamente sarà dal lun. al ven. dalle 08.00 alle 11.48.

Articolo 5. – DURATA E DECORENZA DELL'APPALTO.

L'appalto avrà durata di sei mesi a partire dell'avvio effettivo del servizio, potrà subire modifiche di tempi e personale nei limiti dell'importo a base di gara.

Articolo 6. – IMPORTO A BASE DI GARA.

L'importo complessivo stimato delle prestazioni di servizi oggetto dell'appalto è pari a € 65.949,81 oltre € 4.800,00 per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.

Si precisa che in base al parere tecnico non sono emersi rischi da interferenza.

L'importo a base di gara comprende:

- Paga base oraria, indennità territoriale di settore, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasporto, eventuali assegni familiari, E.D.R.;
- costi di gestione;
- dotazione di sicurezza per ciascun operatore;
- formazione, informazione sulla sicurezza, nonché visite mediche specialistiche, predisposizione del POS e quando altro necessario e previsto dal D.Lgs 81/2008.

L'importo è comprensivo di qualsiasi servizio inerente l'attività nel suo complesso e ogni onere necessario per lo svolgimento del servizio nell'arco di validità del contratto.

Il canone annuo sarà pagato dal Comune all'appaltatore in rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

L'eventuale ritardato pagamento da parte del Comune delle rate del canone di appalto o degli importi per prestazioni straordinarie, non farà sorgere nell'appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi.

Qualora nel pagamento del canone non venissero rispettati i termini indicati, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alle scadenze citate, e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Dal pagamento del canone mensile convenuto, sarà detratto l'importo delle spese per l'esecuzione d'ufficio e delle sanzioni disciplinari applicate in caso di disservizi.

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il bonifico bancario o postale, o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 7. – REVISIONE DEI PREZZI

Per tutta la durata del contratto non è prevista la revisione dei prezzi, pertanto l'aggiudicatario, nel formulare l'offerta, dovrà tener conto di quanto previsto nel presente capitolato e di eventuali aumenti derivanti da contratti di lavoro o ISTAT.

Articolo 8. – MATERIALE ATTREZZATURE E FORNITURE.

L'aggiudicatario dovrà fornire a proprie spese tutto il materiale previsto dal D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sulla base della tipologia di lavoro che i soggetti destinatari dovranno svolgere.

Per quanto attiene invece il servizio ed il materiale necessario, tutte le forniture verranno consegnate alla cooperativa che prima della conclusione del servizio dovrà rendicontare sulla base delle lavorazioni svolte.

La piccola utensileria, dovrà essere fornita direttamente dall'aggiudicatario.

Articolo 9 – REFERENTE

L'aggiudicatario si impegna ad individuare ed informare l'ufficio tecnico del nominativo del coordinatore il cui compito sarà quello di monitorare gli inserimenti lavorativi, verificare il rispetto dei giorni e degli orari di lavoro e delle mansioni assegnate. Il coordinatore dovrà essere persona competente, reperibile telefonicamente dall'ufficio tecnico comunale.

In caso di sostituzione si dovrà dare immediata comunicazione del nuovo nominativo.

Tutto il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento riportante il nome, cognome e il nominativo della cooperativa, nonché foto e qualifica.

Articolo 10. – OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE.

L'aggiudicatario:

- si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto. Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
- ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:
 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
 - di applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio fa riferimento.

Ai sensi della vigente normativa in materia, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro concernenti il servizio (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare deve:

a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

b) garantire, pena la risoluzione del contratto od il mancato affidamento dell'appalto, il rispetto dei seguenti adempimenti:

- redazione del documento di valutazione dei rischi
- adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

c) informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il Comune medesimo comunica all'impresa e se del caso anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata, procedendo alla sospensione del pagamento del corrispettivo servizio. Le somme accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e vengono svincolate al momento in cui sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti l'impresa non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

- risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.
- deve avere un contegno riguardoso e rispettoso nei confronti dei soggetti inseriti;
- non può chiedere compensi di alcun tipo agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune;
- deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio di qualsiasi circostanza ed evenienza che, rilevata nell'espletamento del servizio offerto, possa impedire il suo corretto svolgimento, prima telefonicamente e alla prima giornata utile per iscritto.

Articolo 11 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire dai propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni contrattuali. Salva ulteriori conseguenze, nell'ipotesi di accertate inadempienze l'Amministrazione può richiedere prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

In particolare l'Amministrazione si riserva il controllo sulle attrezzature utilizzate, sulla qualità del servizio e dei prodotti usati, riservandosi la facoltà di rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, quelli che non fossero ritenuti idonei.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità di cui al presente capitolato.

Articolo 12 – ASSICURAZIONI E CAUZIONI.

L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

A tal fine, dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, polizza assicurativa R.C.T. stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:

- il soggetto gestore quale contraente
- l'indicazione esplicita dell'attività assicurata, coincidente con l'attività appaltata;
- la copertura per responsabilità danni
- un massimale non inferiore a € 500.000,00 per danni a cose o animali;
- un massimale di € 1.500.000,00 quale limite per ogni persona danneggiata.

La suddetta polizza deve, inoltre, comprendere la copertura in caso di azione di rivalsa/regresso esercitata dall'Inail e in caso di danni per i quali i lavoratori dipendenti dell'appaltatore non risultino indennizzati dall'Inail.

La polizza dovrà essere priva di franchigia. Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante in occasione della stipula del Contratto.

La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale.

Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse

garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

In caso di costituzione di A.T.I. (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art.2602 del C.C.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per R.C.T anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per R.C.T. con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, l'Aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della stipula del contratto d'appalto, apposita cauzione per un importo pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito a tutta la durata dei servizi, e comunque in conformità all'art. 113 del D.Lgs.163/06, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Guspini.

Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

Ai sensi dell' art. 40, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente comma sono accordate qualora il possesso del suddetto requisito sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui all'articolo 40, comma 7 del D. Lgs. N. 163/2006 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza della parte dei servizi assunti integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito. Tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono servizi dello stesso tipo.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. N. 163/2006, per beneficiare della riduzione di cui all'articolo 40, comma 7 del D. Lgs. N. 163/2006, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, una volta liquidata e saldata ogni pendenza, a seguito del nulla osta del Responsabile del Procedimento. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando la Ditta non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli istituti assicurativo - previdenziali.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di avvalersi d'autorità della cauzione prestata.

La Ditta Appaltatrice è tenuta a reintegrare, nel termine massimo di un 15 gg, l'importo della cauzione qualora l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal presente articolo.

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, in analogia a quanto disposto dall'art. 75 del D.lgs. 163/2006, i soggetti partecipanti sono tenute a prestare idonea cauzione provvisoria, secondo le modalità descritte dal su citato art. 75.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 54 della suddetta normativa, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria sono ridotte al 50% .

La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà espressamente contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui ai commi 2 e 3, qualora il concorrente risulti aggiudicatario.

In caso di costituenda ATI la polizza fideiussoria dovrà obbligatoriamente essere intestata a tutte le imprese che intendono associarsi .

Le imprese costituite ATI per avvalersi del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria (prevista dal comma 11 dell'art. 54 L.R . n° 5/2007) devono possedere tutte la certificazione di qualità

Articolo 13. – PAGAMENTI.

La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata con rate mensili posticipate, dietro presentazione di apposita fattura all'ufficio protocollo del Comune di Guspini.

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 gg. dalla presentazione della fattura, alla quale dovranno essere allegati le schede orarie di ciascun lavoratore, contenenti le ore effettuate giornalmente e le ore complessive del mese, debitamente sottoscritte dagli stessi e dal legale rappresentante della cooperativa. In caso di fatture non regolari, mancata consegna, o incompleta consegna della documentazione richiesta, i 30gg decorrono dalla data di regolarizzazione.

Nella fattura dovrà essere specificato il monte ore di servizio espletato, il costo orario applicato ed il costo complessivo del servizio.

La liquidazione del corrispettivo è, tuttavia subordinata all'acquisizione da parte della stazione appaltante del DURC per la verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'appaltatore.

Articolo 14. – PENALITÀ.

Le inadempienze derivanti dagli obblighi contrattuali comporteranno l'applicazione di una penalità, per ogni contestazione, pari a € 150,00, oltre le spese conseguenti cui l'ente dovesse andare incontro in relazione al mancato adempimento dell'affidatario.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione da parte dell'ufficio tecnico nei confronti del quale la Ditta, avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro o non oltre 10 gg dalla ricezione della contestazione. Dopo avere contestato 2 volte, tramite raccomandata A/R, e aver provveduto alla risoluzione tramite incontro in contraddittorio e senza che questi abbiano portato alla risoluzione del contenzioso, l'amministrazione provvede a risolvere il contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni di rivalsa per risarcimento danni.

Pagamenti di eventuali danni per mancato servizio o per qualsiasi altra motivazione verranno applicati mediante ritenuta sulla rata d'acconto di pagamento del canone d'appalto o tramite incameramento della polizza fidejussoria.

Articolo 15. – RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA.

Sono cause di risoluzione:

- aver subappaltato il servizio;
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- cause di cui all'articolo precedente;
- sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva di legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro;
- in caso di cessione dell'Impresa, di scioglimento e/o cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto;
- in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa secondo quanto previsto dal CCNL di settore;
- in caso di mancata redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori nonché violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto;
- la sospensione del servizio per un periodo superiore alle 48 h. esclusi i casi di forza maggiore;
- quando la Ditta non sia più in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi previsti nel presente appalto;
- nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni dell'appalto in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici nei casi previsti.
- qualora l'Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Committente;
- nel caso in cui l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n.1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per

frodi nei riguardi dal Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento nell'esecuzione dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei medesimi nei termini previsti dal contratto o nella loro qualità;
- non rispondenza dei beni/servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio affidato;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal personale comunale incaricato del controllo;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Comune, nel seguente modo:

a) con affidamento del servizio all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria. E' in ogni caso facoltà della Committente procedere a trattativa privata con imprese qualificate del settore per garantire la continuità dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

b) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei servizi di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei servizi di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

c) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l'importo netto dello stesso risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Committente che l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del Codice Civile.

Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale dell'Aggiudicatario

Articolo 16. – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.

L'amministrazione potrà sospendere il servizio per giustificato motivo e previa comunicazione ufficiale da inviare alla sede legale dell'aggiudicatario 15 gg. prima della data prevista per la sospensione.

Articolo 17 – SUBAPPALTO.

È fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto pena immediata risoluzione del contratto e la perdita della polizza fidejussoria. Restano ferme le disposizioni di cui precedente articolo "Risoluzione contrattuale per Inadempienza".

Articolo .18 – TRATTAMENTO DEI DATI.

Sulla base delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali delle ditte partecipanti saranno conservati nelle banche dati dell'ente, quale titolare del trattamento, per i quali si assicura il rispetto dei diritti, della libertà fondamentale, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distribuzione ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.

L'appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze e quant'altro gli venisse fornito dall'amministrazione.

Articolo .19 – RINVIO.

La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel presente capitolato. Per tutto quanto non previsto in esso sono

applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, che qui si intendono riportate ed approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Articolo 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario, comprese diritti di segreteria, bolli e spese di rogito.

Articolo .21 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del presente capitolato e dei suoi allegati e che non dovesse essere risolta tra le parti, la competenza è del foro di Cagliari.

Responsabile del Procedimento: Ing. M. Claudia Serafini (Tel. 0709760406).

Per informazioni scrivere a: Area Patrimonio, Ambiente e Ufficio del Paesaggio, Via Don Minzioni, 10 GUSPINI. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio, nel sito istituzionale dell'Ente e nel sito della Regione Autonoma della Sardegna sezione bandi e gare e nella gazzetta Ufficiale Italiana.

Guspini li, -- 12.12.2013

Il Responsabile del Servizio
ing. M. Claudia Serafini

COMUNU DE GUSPINI

PROVINTZIA DE SU
CAMPIDANU DE MESU



COMUNE DI GUSPINI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Via Don Minzioni, 10
09036 GUSPINI (VS)
Centralino: 070 97601- Fax: 070 970180
www.comune.guspini.vs.it

DIREZIONE AREA PATRIMONIO, AMBIENTE E UFFICIO DEL
PAESAGGIO
Settore Ufficio del Paesaggio, tutela ambientale e supporto
amministrativo all'Area
tel. 070 9760406
tel 0706760407
fax. 070 9783088

settore.paesaggio@comune.guspini.vs.it

Responsabile del servizio
Ing. M. Claudia Serafini

Resp.le del procedimento
Ing. M. Claudia Serafini

INVIATO TRAMITE:
 Posta ordinaria
 Raccomandata
 Fax
 E-mail
 Consegna a mano